



Genova.

Avvocatura Distrettuale dello Stato

☆
Viale Brigate Partigiane, 2 - 16129 Genova
Tel. 010.530831 — Fax 010.591613
genova@mailcert.avvocaturastato.it

Partenza n.

REGISTRI {CONS. 1807/2018/B

da citare integralmente nella risposta

Risposta a nota 26/11/2018 n. 113/2018

OGGETTO: Richiesta di chiarimenti applicazione art. 1 bis, comma 2, D.L. N. 109/2018.

**Al Signor Commissario Straordinario
per la ricostruzione del Viadotto Polcevera
dell'Autostrada A10
Via di Francia, 3 – Matitone, 3 piano
GENOVA**

PEC commissario.ricostruzione.genova@postecert.it
E-MAIL segreteria@commissario.ricostruzione.genova.it

Con la nota che si riscontra codesto Commissario ha formulato una richiesta di consultazione in merito ad alcune problematiche interpretative della disposizione di cui all'art. 1bis, comma secondo del D.L. 108/2018, norma introdotta dalla legge di conversione 130/2018, quindi entrata in vigore il 20 novembre u.s., la cui concreta applicazione impone tra l'altro alla struttura commissariale termini ristrettissimi di azione in quanto, entro i trenta giorni successivi all'entrata in vigore della legge, devono essere conclusi gli atti di acquisto ivi disciplinati.

Codesta struttura chiede, pertanto, alla scrivente in primo luogo di fornire indicazioni interpretative che consentano di pervenire ad una puntuale quantificazione degli indennizzi spettanti a distinte categorie di soggetti, emergenti dalla situazione concreta degli immobili, così precisamente indicate nella nota che si riscontra:

- proprietari residenti;
- proprietari non residenti (ai quali parrebbe essere attribuito anche il contributo forfettario per la perdita degli arredi e rispetto a cui non appare chiaro se debba essere parimenti riconosciuta l'indennità di cui alla Legge della Regione Liguria 3

CD

dicembre 2007, n.39, che disciplina i Programmi regionali di intervento strategico – PRIS);

- *meri conduttori degli immobili (rispetto ai quali non si comprende se debba essere corrisposta la contribuzione forfettaria per la perdita degli arredi, la contribuzione di cui alla Legge della Regione Liguria 3 dicembre 2007, n. 39, che disciplina i Programmi regionali di intervento strategico – PRIS, ulteriore indennità pari a 36.000 Euro per anticipato sgombero).*

Secondariamente chiede di precisare, quale debba essere il regime di indennizzo per le aree pertinentziali, quali ad esempio giardini parti comuni in uso divenuto esclusivo nel tempo (cantine, rimesse).

A) Quadro normativo di riferimento

Così definiti i quesiti formulati, questa Avvocatura ritiene opportuno premettere una disamina della specifica disposizione oggetto della consultazione e del più ampio quadro normativo di riferimento nel quale va inquadrata.

Per la parte di interesse l'art. 1bis, introdotto in sede di conversione del D.L. 108/2018, nel prevedere al primo comma una specialissima procedura di acquisizione coattiva, per cessione volontaria e/o espropriazione, degli immobili esistenti nell'aree interessate alla ricostruzione dell'infrastruttura crollata - il ponte Morandi crollato nella parte centrale il 14 agosto e da tale data già obbligatoriamente evacuati gli immobili sottostanti la zona del crollo da tutti coloro che vi abitavano per ragioni di pubblica incolumità, in forza di varie ordinanze del Sindaco di Genova quale organo di protezione civile - la inquadra nella più generale fattispecie dell'espropriazione per pubblica utilità la cui disciplina, contenuta nel T.U. di cui al DPR 8.6.2001 n.327 è anche espressamente richiamata nella riconduzione degli effetti della cessione volontaria, in questo caso prevista, a quelli della cessione bonaria prevista dall'art. 45 del predetto testo normativo. Peraltro quanto previsto all'art. 1 dello stesso Decreto 109/2018 costituisce chiara dichiarazione dell'urgenza ed indifferibilità della demolizione e realizzazione del nuovo ponte per ragioni di pubblica utilità, presupposto necessario per dare corso al procedimento di acquisizione coattiva o espropriazione poi regolato dall'art. 1 bis in esame.

Il secondo comma di tale disposizione, nel determinare il *quantum* delle indennità da corrispondere ha così precisato:

"Ai pieni proprietari che hanno stipulato gli atti di cessione sono corrisposte, nel termine di

trenta giorni dalla trascrizione degli stessi, l'indennità quantificata in complessivi euro 2.025,50 per metro quadrato, che tiene conto del valore venale dell'immobile, delle spese per l'acquisto degli arredi e di ogni altra spesa accessoria per la ricollocazione abitativa, nonché', per ciascuna unità immobiliare, l'indennità di cui alla legge della regione Liguria 3 dicembre 2007, n. 39, che disciplina i Programmi regionali di intervento strategico (PRIS), pari a euro 45.000, e l'indennità per l'improvviso sgombero, pari a euro 36.000."

Inoltre i successivi commi così ulteriormente precisano:

3. Agli usufruttuari è corrisposta, nel termine di cui al comma 2, la quota delle indennità di cui al medesimo comma 2 calcolata utilizzando i coefficienti di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 20 dicembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 28 dicembre 2017, con corrispondente diminuzione della quota liquidata al nudo proprietario.

4. Le indennità sono diminuite del 10 per cento in favore dei soggetti espropriati che non hanno stipulato gli atti di cessione volontaria e sono corrisposte entro trenta giorni dalla redazione del verbale di immissione.

5. Il concessionario del tratto autostradale alla data dell'evento provvede a corrispondere ai proprietari e agli usufruttuari le indennità di cui ai commi 2, 3 e 4 nei termini ivi previsti. In caso di omesso versamento nel termine, il Commissario straordinario provvede in via sostitutiva e in danno del concessionario medesimo."

La Regione Liguria, con la legge n. 39 del 2007, alle cui provvidenze fa espresso riferimento la seconda parte del secondo comma della sopr trascritta norma statale, aveva istituito i c.d P.R.I.S., cioè i Programmi Regionali di Intervento strategico, previsti dall'art 1 della legge regionale in esame, come provvidenze destinate, secondo la previsione del secondo comma, a individuare le soluzioni necessarie a garantire la sostenibilità delle scelte, a risolvere le problematiche delle collettività e dei territori coinvolti dalla realizzazione delle opere infrastrutturali strategiche di preminente interesse nazionale e delle altre opere infrastrutturali d'interesse statale e regionale.

Gli articoli successivi della predetta legge regionale disciplinano il particolare procedimento attraverso cui gli enti locali possono, in occasione della realizzazione di importanti opere strategiche, avviare "percorsi di comunicazione e di coinvolgimento delle comunità locali interessate, atti a garantire il principio della partecipazione nelle scelte"(art. 2), e in esito alle conseguenti richieste degli stessi EE.LL. la Regione promuove la

definizione dei P.R.I.S., riferiti agli ambiti territoriali interessati all'opera strategica da realizzarsi (art. 3). Di conseguenza in seguito ad un piano proposto dal soggetto attuatore dell'infrastruttura (art. 4) per la definizione dei PRIS la Giunta regionale promuove ed approva accordi di programma, previa valutazione di un Comitato tecnico appositamente costituito (art. 5) con funzioni di indirizzo coordinamento e consultive sull'applicazione della legge regionale e per la definizione dell'accordo e delle provvidenze che si ritiene di accordare nel quadro di quelle espressamente previste dall'art. 6 e seguenti.

Il primo comma di tale norma, in particolare, così testualmente recita: *"La Regione tutela lo status dei soggetti residenti e dimoranti in immobili incompatibili con la realizzazione delle infrastrutture di cui all'art. 1, comma 2. I requisiti della residenza e della dimora devono sussistere in epoca anteriore all'approvazione del progetto preliminare/progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'infrastruttura o, in mancanza di esso, del progetto definitivo."*

Il successivo comma secondo precisa che *"per le finalità di cui al comma 1 è posto a carico dei soggetti attuatori delle infrastrutture l'obbligo di corresponsione di un'indennità speciale in favore dei soggetti di cui al comma 1 destinata a compensare la loro riallocazione in abitazione ad uso prima casa nonché ogni altra spesa definita accessoria a tale ricollocazione. L'indennità speciale è quantificata in euro 40.000,00 per unità immobiliare residenziale ed è aggiornata annualmente sulla base dell'indice ISTAT."* Ad ulteriore specificazione il terzo comma precisa che l'indennità di cui al comma 2 spetta: *"a) locatari, titolari di diritti reali o proprietari residenti e dimoranti per la ricollocazione autonoma; b) locatari, titolari di diritti reali o proprietari residenti e dimoranti per la ricollocazione in una nuova abitazione realizzata nel programma di cui all'art. 3."*

Così ricostruita la disciplina generale della legge regionale, è opportuno ora esaminare l'attuazione che della stessa è stata fatta dalla Giunta Regionale con specifico riferimento alla particolare situazione venutasi a creare in esito al crollo del Ponte Morandi, il 14 agosto 2018, ed al conseguente ed immediato sgombero, in forza di diverse Ordinanze del Sindaco quale organo di protezione civile, di un rilevante numero di alloggi ubicati nella zona rossa sottostante al ponte.

In primo luogo con legge regionale n. 16 del 6 settembre 2018 sono state introdotte

delle modifiche alla L.R. n. 39/2007, affinché tutta la disciplina dei PRIS e delle relative provvidenze potessero trovare applicazione anche a tale improvviso e non previsto tragico evento ed alle successive opere di ricostruzione.

Secondariamente con delibera della stessa Giunta Regionale n. 735 del 10 settembre 2018, avendo ritenuto sussistenti i presupposti per l'applicazione delle previsioni della legge regionale n. 39/2007, così modificata, alle vicende del crollo del Ponte Morandi ed alle opere pubbliche conseguenti da attuarsi, ha deliberato la definizione mediante la procedura di cui all'art. 5, l'accordo di programma del P.R.I.S. "Polcevera in Comune di Genova", l'attivazione delle misure previste dalla predetta normativa per la tutela sociale dei soggetti colpiti dal predetto crollo e dei successivi interventi per la messa in sicurezza e la realizzazione del nuovo ponte, e l'istituzione e nomina del Comitato Tecnico di Coordinamento Regionale previsto dall'art. 5, secondo comma della stessa legge regionale n. 39.

Il predetto Comitato Tecnico, che nel ruolo di soggetto attuatore era composto anche dai rappresentanti della società Autostrade, all'esito di due sedute svoltesi nei giorni 20 e 21 settembre 2018 ha tra l'altro determinato le misure di compensazione che, in applicazione della previsione di cui all'art. 6 della legge 39/2007, il soggetto attuatore avrebbe dovuto corrispondere a coloro che in seguito al crollo del ponte Morandi ed ai conseguenti provvedimenti di protezione civile avevano dovuto lasciare con immediatezza i propri alloggi presso cui avevano la propria dimora o domicilio, nonché in conseguenza della realizzazione avrebbero dovuto definitivamente collocarsi in diverso ambito abitativo.

In particolare per tale secondo definitivo disagio è stata prevista l'ordinaria indennità PRIS, prevista dall'art. 6 della legge 39, determinata in €. 45.000,00, mentre per lo specifico disagio connesso alle particolari vicende del crollo è stata anche prevista l'indennità aggiuntiva di €. 36.000,00 destinata appunto a compensare l'immediato rilascio a cui gli abitanti sono stati costretti dalle ordinanze sindacali di protezioni civili in conseguenza del crollo del ponte.

Peraltro tali adempimenti non sono potuti poi sfociare nella stesura del previsto Accordo di programma tra Regione e soggetto attuatore in quanto, l'emanazione in data 28 settembre 2018 del D.L. 109 /2018 e la previsione di cui all'art. 1 dello stesso

ha escluso che la Società Autostrade potesse essere il soggetto attuatore dell'intervento ricostruttivo. In seguito quindi è stata la legge di conversione, proprio con l'introduzione dell'art. 1bis a farsi carico di recuperare le previsioni della legge regionale e delle indennità PRIS, già determinate dal Comitato tecnico, nell'ambito delle complessive indennità da erogarsi per l'acquisizione coattiva dei predetti immobili.

B) Disamina delle singole indennità previste e rispettiva legittimazione a ricevere il pagamento.

Come già in precedenza chiarito con l'art. 1 bis, nonché con il correlato 4 bis per le attività produttive, il legislatore del Decreto 109/2018 e della sua legge di conversione 130/2018, ormai noto come Decreto Genova, ha delineato una speciale procedura espropriativa, specificamente delineata sulla assoluta straordinarietà dell'evento genovese con tempi chiaramente modificati in ragione della riconosciuta eccezionale urgenza delle opere di ricostruzione del fondamentale infrastruttura condizionate l'intero sistema viario della città.

Da un lato infatti lo stesso decreto, inequivocabilmente, costituisce dichiarazione di pubblica utilità e straordinaria urgenza delle opere di demolizione e ricostruzione ivi previste, d'altro canto ha anche chiaramente ricondotto gli atti di cessione da stipulare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione, alla generale ipotesi di cessione bonaria nell'ambito delle procedure espropriative di cui all'art. 45 del D.P.R. 327/2001 T.U., norma espressamente richiamata dal 1° comma dell'art. 1 bis. E' quindi ai principi generali della normativa generale sulle espropriazioni che bisogna fare riferimento per correttamente interpretare i contenuti della normativa con riferimento alla prima parte della disposizione del 2° comma.

Peraltro come in precedenza evidenziato, oltre agli indennizzi specificamente espropriativi, il legislatore statale come già rilevato, si è ha anche riferito alle previsioni della normativa della Regione Liguria recependo con forza normativa, le

ricordate conclusioni del Comitato Tecnico PRIS Valpolcevera in relazione alle indennità previste dall'art. 6 della stessa legge regionale, in sostituzione dell'Accordo di Programma che la Giunta Regionale, in mancanza di un soggetto attuatore individuato, non avrebbe potuto più stipulare. Per individuare la spettanza di tale tipologia di provvidenze quindi bisogna fare integrale riferimento alla normativa regionale ed ai già ricordati esiti della sua attuazione, per quanto riguarda la seconda parte del comma secondo.

Deve infatti evidenziarsi che il secondo comma dell'art. 1 bis in esame, differenzia anche testualmente due tipologie di provvidenze: la prima parte del comma nel prevedere che *"Ai pieni proprietari che hanno stipulato gli atti di cessione sono corrisposte, nel termine di trenta giorni dalla trascrizione degli stessi, l'indennità quantificata in complessivi euro 2.025,50 per metro quadrato, che tiene conto del valore venale dell'immobile, delle spese per l'acquisto degli arredi e di ogni altra spesa accessoria per la ricollocazione abitativa,"* individua una indennità di valenza espropriativa che per necessaria sintesi, anche al fine della successive risposte ai quesiti proposti, definiamo come: A) indennità espropriativa.

Al contempo quando lo stesso legislatore statale dopo la virgola di separazione, dal precedente punto, prevede che *" , nonché, per ciascuna unità immobiliare, l'indennità di cui alla legge della regione Liguria 3 dicembre 2007, n. 39, che disciplina i Programmi regionali di intervento strategico (PRIS), pari a euro 45.000, e l'indennità per l'improvviso sgombero, pari a euro 36.000."* individua chiaramente la particolare provvidenza prevista dalla legge regionale che per le stesse esigenze di sintesi definiamo come: B) indennità PRIS regionale.

Si può quindi passare all'esame della legittimazione a ricevere il pagamento delle due indennità.

A) Indennità espropriativa in misura pari a €2.025,50 al mq.- Quanto a tale provvidenza proprio per essere identificata come corrispettiva della privazione della proprietà dell'immobile è indubbio che si tratti di indennità di esproprio che, in applicazione non solo al dato letterale della norma ma anche ai principi generali della materia, spetta a tutti i proprietari e/o eventuali usufruttuari; in questo caso

nella diversa misura prevista dal 3° comma agli eventuali usufruttuari titolari del particolare diritto reale disciplinato dall'art. 978 e segg. cod. civ.. Trattasi infatti di indennità che è destinata a compensare la perdita del capitale immobiliare e del danno conseguente subito da chi è il titolare di tale diritto reale sull'immobile che nello specifico, deve essere demolito per la realizzazione dell'opera pubblica.

Lo stesso art. 42, terzo comma della Costituzione, è la fonte di tale obbligo di indennizzo, riferito tuttavia alla privazione della sola proprietà privata in caso di necessario esproprio per causa di pubblica utilità. Ed invero tutte le disposizioni generali in tema di esproprio, e tutti i relativi procedimenti disciplinati nel ricordato T.U. (D.P.R. 327/2001) sono riferiti unicamente al proprietario catastale e ogni eventuale diritto su frutti o pertinenza dello stesso da parte di conduttori o altri titolari di posizioni derivate possono esser vantati da quest'ultimi solo nei confronti del soggetto già espropriato e quindi, dopo l'emissione del decreto di esproprio solo sull'indennità corrisposta.- L'art. 34, quarto comma, del D.P.R. 327/2001 infatti prevede che: *"salvo quanto previsto dall'art. 42 (ndr: ipotesi residuale del coltivatore diretto o mezzadro), il titolare di un diritto reale o personale sul bene non ha diritto ad una indennità aggiuntiva, può far valere il suo diritto sull'indennità di esproprio"*. Quindi il conduttore in locazione, che è titolare di un diritto personale di natura obbligatoria, non ha titolo diretto a percepire una indennità aggiuntiva a tutela della propria posizione, ma unicamente a rivalersi sulla quota liquidata al proprietario.

In applicazione di tali principi generali della disciplina oltre che al tenore letterale della norma non pare poter essere dubbio che la provvidenza espropriativa in esame debba essere riconosciuta ed erogata a tutti i proprietari risultanti dai dati catastali e dei registri immobiliari essendo stata complessivamente determinata anche in relazione a tutti i valori mobiliari esistenti all'interno che, a causa dell'improvviso obbligo di rilascio, non si sono potuti recuperare come invece avviene negli ordinari casi di espropriazione. Peraltro le eventuali pretese dei conduttori residenti o domiciliati in tali immobili, rispetto a tali valori mobiliari, in ipotesi presenti al momento dello sgombero e non recuperati con i vari accessi già concessi dal Comune di Genova, come per tutti casi

di esproprio, rimangono assorbite nella sfera del rapporto di locazione in essere al momento del fatto e dovranno trovare composizione nell'ambito dei normali rapporti fra proprietario e conduttore in base alla ricordata previsione del richiamato art. 34 del T.U. espropri.

B) Indennità PRIS di euro 45.000 e 36.000, previste per singola unità immobiliare.

Quanto a tali provvidenze, in ragione di quanto già rilevato sul contenuto della legge regionale e della sua attuazione interamente recepita dal legislatore statale, le stesse parimenti senza alcun dubbio, devono essere corrisposte a coloro che, alla data del 14 agosto 2018, erano residenti e/o domiciliati nello immobile interessato, prima allo sgombero e poi alla speciale coatta acquisizione, in forza o di titolo di proprietà e usufrutto o di contratto di locazione debitamente registrato a tale data in forza della specifica definizione della titolarità contenuta nell'art. 6 della legge regionale 39/2018.

In questo caso, infatti il requisito cui fare riferimento è proprio quello della legge regionale n. 39/2007, avendo il legislatore nazionale voluto chiaramente recepire normativamente le risultanze e gli importi del Comitato Tecnico PRIS Valpolcevera in Comune di Genova, che aveva determinato le due indennità nell'ambito della previsione di cui all'art. 6 della legge 39/2007 che, come già evidenziato nella premessa del quadro normativo è *"destinata a compensare la loro riallocazione in abitazione ad uso prima casa nonché ogni altra spesa definita accessoria a tale ricollocazione"*.

C) Risposta ai quesiti:

Alla luce di tutto quanto fin qui esposto si può, quindi dare ora risposta di sintesi ai quesiti formulati per singola tipologia di soggetti interessati.

- **Proprietario e residente nell'unità immobiliare da acquisire:** spetta sia l'indennità espropriativa di euro 2.025,50 al mq sub A) del precedente capo, sia le due provvidenze, PRIS 45.000,00 e anticipato sgombero di 36.000,00

sub B) in quanto si identificano nello stesso soggetto la legittimazione sia alla indennità di esproprio sia quelle PRIS per lo stesso immobile.

In presenza di un usufruttario che abbia il godimento diretto dell'unità abitativa le due provvidenze da ultimo citate spettano unicamente all'usufruttario.

➤ **Proprietario ed eventualmente all'usufruttuario non residente nell'unità immobiliare da acquisire:** spetta unicamente le provvidenze espropriative sub A), in quanto in questo caso il danno subito consiste unicamente nella perdita del capitale immobiliare in conseguenza della necessaria demolizione dello stesso immobile. E' di tutta evidenza peraltro la diversità della situazione di tale tipologia di proprietari che, essendo residenti in altri ambiti cittadini o anche in altre città, non hanno dovuto subire alcuno sgombero o necessaria ricollocazione abitativa del proprio nucleo familiare e quindi per tale insuperabile circostanza di fatto, non possono avere alcuna legittimazione a percepire le indennità PRIS sub B), che la legge regionale che le disciplina riserva i soli effettivi abitanti nei predetti immobili.

➤ **Meri conduttori nell'unità immobiliare da acquisire** - Premesso che tali possono essere considerati coloro che alla data del 14 agosto 2018 erano già residenti o domiciliati, in forza di un contratto di locazione registrato, in uno degli immobili oggetto dei provvedimenti di sgombero e interessati all'area dei lavori e quindi al previsto acquisto espropriativo. Ai predetti conduttori spettano entrambe le indennità PRIS sub B), in quanto entrambe riferite alla compensazione del grave disagio connesso sia alla necessaria ricollocazione del nucleo familiare in altro ambito abitativo, sia alle specifiche modalità che hanno comportato l'immediato sgombero dello stesso.

Peraltro un non pieno coordinamento delle norme richiede un approfondimento sulle modalità con cui a tale categoria possa essere concretamente effettuato il pagamento. Infatti il comma 5 dell'art. 1 bis come visto prevede che *"Il concessionario del tratto autostradale alla data dell'evento provvede a corrispondere ai proprietari e agli usufruttuari le indennità*

di cui ai commi 2, 3 e 4 nei termini ivi previsti. In caso di omesso versamento nel termine, il Commissario straordinario provvede in via sostitutiva e in danno del concessionario medesimo."

Tale dizione parrebbe far pensare che, comunque, entrambe le indennità debbano essere erogate al proprietario, salvo l'obbligo dello stesso ed il corrispondente diritto del conduttore ad ottenere il pagamento delle medesime indennità, sia in forza delle ricordate norme regionali, sia del già ricordato principio generale di cui all'art. 34 del D.P.R. 327/2001.

Tuttavia tale modalità potrebbe essere foriera di eccessiva litigiosità fra le due categorie con il rischio che i legittimati possano essere costretti a dover instaurare azioni giudiziarie per realizzare la propria legittima pretesa. Pertanto, anche per evitare tale problematico scenario ed assicurare la piena e immediata percezione di tutte le provvidenze da parte degli effettivi legittimati, oltre che ad evitare qualsiasi contestazione da parte del terzo pagatore cui al 5 comma dell'art. 1 bis, si consiglia di inserire nell'atto d'acquisto degli immobili, per i quali vi sia la doppia legittimazione del proprietario, per l'indennità A) e del conduttore o usufruttuario per le indennità B), una clausola che preveda una delega di pagamento delle indennità PRIS in favore del conduttore, identificato anche con relativo codice IBAN, che il proprietario, con la firma del contratto, contestualmente rilascia al soggetto che dovrà entro i successivi 30 giorni provvedere al pagamento.

Per favorire tale adempimento può essere opportuno far sottoscrivere ad entrambi i soggetti una preventiva dichiarazione, eventualmente secondo un *format* che può essere predisposto da codesta struttura commissariale, di accettazione di tali modalità e indicazione dei relativi dati per la predisposizione dell'atto.

Quanto infine alle pertinenze, le stesse sono indennizzabili a condizione e nella misura in cui risultino dai titoli di proprietà e dalle correlative risultanze catastali. Per quelle di fatto, acquisite senza titolo, si ricorda che per espressa previsione normativa l'eventuale usucapione deve necessariamente essere accertata da una

pronunzia giudiziale, in mancanza della quale non può esserci alcun riconoscimento di un titolo proprietario.

Nessuna compensazione è invece prevista, né dalla norma statale, né da quella regionale in esame, per le parti comuni degli immobili, essendo entrambe riferite unicamente ad erogare provvidenze relative alle sole unità abitative.

Nel rimanere a disposizione per tutto quanto possa occorrere nel proseguo della vicenda, si ricorda l'onere di riservatezza ed il regime di limitata accessibilità che normativamente è previsto per i pareri di questa Avvocatura in tutti i casi, come il presente, in cui sono resi in situazione di potenziale conflitto e lite giudiziaria (cfr. 2 del D.P.C.M. 26 gennaio 1996, n° 200). Tuttavia si precisa che qualora codesto Commissario ritenga di utilizzare il presente parere a supporto della parte motivazionale di eventuali successive determinazioni, delibere, e provvedimenti facendo espressa menzione dello stesso nelle premesse di tali atti, l'accesso al contenuto del parere stesso dovrà essere consentito in quanto atto presupposto della determinazione stessa (Consiglio di Stato, sez. VI, 30.09.2010 n. 7237 da ultimo sempre Cons. Stato sez.V 5.5. 2016 n.1761).

L'Avvocato Distrettuale dello Stato

Anna Maria Bonomo

